SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 ottobre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Commissione nazionale per le società e la borsa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2007, n. **172.**

Disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti italiani relativamente alle norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 793/2004 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti comunitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 3, recante la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria in caso di violazione di disposizioni comunitarie;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità e, in particolare, l'articolo 14 di detto regolamento;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo all'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, di seguito denominato: regolamento.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:

a) coordinatore: il soggetto incaricato del coordinamento nell'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti italiani designati come coordinati o ad orari facilitati;

b) banda oraria: il permesso dato dal coordinatore, ai sensi del regolamento, di utilizzare l'intera gamma di infrastrutture aeroportuali necessarie per operare un servizio aereo in un aeroporto coordinato, ad una data e in un orario specifici, assegnati dal coordinatore, ai sensi del regolamento stesso, al fine di atterrare o decollare;

c) aeroporto coordinato: un aeroporto in cui, per atterrare o decollare, è necessario, per un vettore aereo, aver ottenuto l'assegnazione di una banda oraria da parte del coordinatore, ad esclusione dei voli di Stato, degli atterraggi di emergenza e dei voli umanitari;

d) aeroporto ad orari facilitati: un aeroporto in cui esiste un rischio di congestione del traffico in alcuni periodi del giorno, della settimana o dell'anno, risolvibile eventualmente grazie alla cooperazione volontaria tra vettori aerei e in cui è stato nominato un facilitatore degli orari, con il compito di agevolare l'attività dei vettori aerei che operano in tale aeroporto;

e) serie di bande orarie: almeno cinque bande orarie che sono state richieste per la stessa ora nel medesimo giorno della settimana regolarmente nella stessa stagione di traffico e assegnate conformemente alla richiesta o, qualora non fosse possibile, assegnate ad un orario approssimativamente identico.

Art. 3.

Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) è l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste all'articolo 4.

Art. 4.

Violazioni amministrative e sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento, l'ENAC, verificata l'assenza

di cause di esclusione della responsabilità di cui all'articolo 5, irroga le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni di seguito elencate:

a) l'atterraggio o il decollo in un aeroporto coordinato, senza l'ottenimento preventivo della banda oraria, comporta la sanzione amministrativa di centomila euro;

b) non corretto utilizzo della banda oraria, assegnata dal coordinatore, nelle operazioni di atterraggio o decollo in un aeroporto coordinato, per più di quattro volte consecutive, comporta la sanzione amministrativa da trentamila euro a settantamila euro;

c) lo spostamento, il trasferimento o lo scambio di bande orarie in difformità da quanto previsto dal regolamento comporta la sanzione amministrativa da diecimila euro a cinquantamila euro;

d) la mancata o non corretta informativa fornita al coordinatore dal vettore, che incida sulla regolare assegnazione delle bande orarie, comporta la sanzione amministrativa da duemila euro a diecimila euro.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli importi delle sanzioni sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 5.

Casi di esclusione della responsabilità

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni previste all'articolo 4 non si applicano in caso di:

a) fermo operativo, non programmato, del tipo di aeromobile generalmente usato per il servizio in questione;

b) chiusura di un aeroporto o di uno spazio aereo;

c) gravi perturbazioni delle operazioni negli aeroporti interessati, comprese le serie di bande orarie presso altri aeroporti comunitari connesse a rotte che sono state interessate da tali perturbazioni, durante una parte sostanziale della pertinente stagione di traffico;

d) interruzione dei servizi aerei a causa di un'azione che è intesa ad influire su detti servizi, che impedisce, praticamente e/o tecnicamente, al vettore aereo di effettuare le operazioni come previsto.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, ai compiti di cui all'articolo 4, l'ENAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse.

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 2007, n. 40, S.O.

«Art. 3 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).* — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.)

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

— Il regolamento (CE) n. 793/2004 è pubblicato nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 138.

— Il regolamento (CEE) n. 95/93 è pubblicato nella G.U.C.E. 22 gennaio 1993, n. L 14.

— Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1997, n. 177.

— Il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 2004, n. 213.

— La legge 9 novembre 2004, n. 265, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 novembre 2004, n. 264.

— Il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 2005, n. 131, S.O.

— Il decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88.

Nota all'art. 1.

Per i regolamenti (CE) n. 793/2004 e 95/93, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5.

— L'art. 4, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, così recita:

«Art. 4 *(Cause di esclusione della responsabilità).* — Non risponde delle violazioni amministrative chi risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997.».

07G0188

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 2007.

Rettifica del decreto 6 agosto 2007, relativo alla responsabilità solidale dei terzi incaricati alla raccolta del prelievo erariale unico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 39-*sexies* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina la responsabilità solidale dei terzi incaricati con i concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto nonché per i relativi interessi e sanzioni;

Visto il decreto direttoriale del 17 maggio 2006, n. 311/CGV, disciplinante i requisiti dei terzi incaricati della raccolta delle giocate mediante apparecchi con vincite in denaro;

Visto il decreto direttoriale 6 agosto 2007 concernente la «Responsabilità solidale dei terzi incaricati alla raccolta del prelievo erariale unico»;

Considerata la necessità di rettificare l'art. 1, comma 2, lettera *i)*, del decreto direttoriale 6 agosto 2007, nella parte in cui, per mero errore materiale, sono individuati quali soggetti solidalmente responsabili per il versamento all'erario del preu, i terzi incaricati della raccolta delle giocate che svolgono le attività tipizzate all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, punto 1), del decreto direttoriale del 17 maggio 2006, n. 311/CGV;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto direttoriale 6 agosto 2007, all'art. 1, comma 2, lettera *i)*, le parole «svolge le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, punto 1)», sono sostituite dalle seguenti: «svolge le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, punto 2)».

Roma, 24 settembre 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 172

07A08747

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 luglio 2007.

Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL, in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1º luglio 2007.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,

n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali. comprensive della indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;

Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone peraltro che essa possa avere luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 2007 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1º gennaio 2003 e riliquidazione delle stesse prestazioni per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 177 resa in data 11 maggio 2007;

Visto che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2006 rispetto all'anno 2005, calcolata dall'ISTAT, in misura pari al 2 per cento;

Vista la conferenza dei servizi tenuta in data 7 giugno 2007, ove è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute per l'adozione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in € 52.157,57, con effetto dal 1º luglio 2007.

Art. 2.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2007

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DAMIANO

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 137

07A08748

DECRETO 13 luglio 2007.

Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1º luglio 2007, per il settore agricoltura.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;

Vlsto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di

appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2006, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio 2006 per il settore agricoltura;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 177 dell'11 maggio 2007;

Vista la variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nel 2006 rispetto a quella del 2005, calcolata dall'ISTAT pari a 2 per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Vista la conferenza dei servizi tenuta in data 7 giugno 2007, ove è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 14, lettera *c)* della legge 19 luglio 1993, n. 243 e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000. n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2007, in € 19.738,62.

A norma dell'art. 14, lettera *e)*, della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico, è fissata dal 1° luglio 2007 in € 13.078,80, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Art. 2.

A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2007, è fissato in € 430,63.

Art. 3.

A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2007, è fissato in € 1.725,45.

Art. 4.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 136

07A08749

DECRETO 13 luglio 2007.

Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1° luglio 2007, per il settore industria.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto

dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2006, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL, dal 1° luglio 2006 per il settore industria;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 177 dell'11 maggio 2007;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2006 rispetto all'anno 2005, calcolata dall'ISTAT, pari al 2 per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Vista la conferenza dei servizi tenuta in data 7 giugno 2007, ove è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera è fissata in € 62,28 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2007, nella misura di € 13.078,80 e di € 24.289,20.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in € 34.976,45 per i comandanti e per i capi macchinisti, in € 29.632,82 per i primi ufficiali di coperta e di macchina ed in € 26.961,01 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma del citato art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 2005 e precedenti 1,0200
anno 2006 e 1° semestre 2007 1,0000

Art. 2.

A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2007, è fissato in € 430,63.

Art. 3.

A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2007, è fissato in € 1.725,45.

Art. 4.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 135

07A08750

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 settembre 2007.

Modificazioni al decreto 22 marzo 2007 relativo alla ricognizione delle aziende ortofrutticole.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità d'applicazione del regime di pagamento unico e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente disposizioni per l'attuazione della politica agricola comune;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2007 riguardante la ricognizione delle aziende ortofrutticole, ed in particolare l'art. 5;

Considerato che occorre disporre di un periodo di tempo più lungo rispetto a quanto stabilito dal citato decreto ministeriale 22 marzo 2007, per consentire un'ampia adesione dei produttori coinvolti nella sopraindicata ricognizione delle aziende ortofrutticole, al fine di acquisire dati quanto più vicini alla realtà produttiva italiana;

Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di prorogare la data entro cui l'AGEA rende disponibili, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle Regioni, i dati ricevuti a seguito della suddetta ricognizione;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del «14 settembre 2007» dell'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 22 marzo 2007 è sostituito da: «15 gennaio 2008».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A08746

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 8 ottobre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Foggia.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Foggia

1. A decorrere dall'8 novembre 2007 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Foggia, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 ottobre 2007

Il Direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A08843

DECRETO 8 ottobre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali di Firenze e Caserta - Santa Maria Capua Vetere.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Firenze e Caserta - Santa Maria Capua Vetere

1. A decorrere dal 9 novembre 2007 è attivata, presso gli Uffici provinciali di Firenze e Caserta - Santa Maria Capua Vetere, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 ottobre 2007

Il Direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A08844

DECRETO 8 ottobre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Trapani.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Trapani

1. A decorrere dal 14 novembre 2007 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Trapani, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 ottobre 2007

Il Direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A08845

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 10 ottobre 2007.

Adozione dell'elenco dei sistemi di scambi organizzati, aggiornato alla data del 1° ottobre 2007. (Deliberazione n. 16149).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la propria delibera 12070 del 21 luglio 1999 con la quale è stato adottato il primo elenco dei sistemi di scambi organizzati;

Viste le successive delibere n. 12176 del 3 novembre 1999, n. 13988 del 18 marzo 2003, n. 14098 del 28 maggio 2003, n. 14401 del 22 gennaio 2004, n. 14888 del 1° febbraio 2005, n. 15112 del 19 luglio 2005, 15309 del 3 febbraio 2006, n. 15500 del 18 luglio 2006, n. 15732 del 23 gennaio 2007 e n. 16063 del 31 luglio 2007 con le quali è stato aggiornato l'elenco dei sistemi di scambi organizzati;

Vista la propria delibera n. 14035 del 17 aprile 2003 con la quale è stata adottata, tra l'altro, una comunicazione in materia di modalità, termini e condizioni dell'informazione alla CONSOB e al pubblico sugli scambi organizzati di strumenti finanziari fuori dei mercati regolamentati;

Preso atto delle segnalazioni da parte dei soggetti che gestiscono sistemi di scambi organizzati di strumenti finanziari pervenute successivamente alla data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco;

Ritenuta la necessità di procedere alla pubblicazione di un nuovo elenco dei sistemi di scambi organizzati sulla base delle predette segnalazioni;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco dei sistemi di scambi organizzati alla data del 1° ottobre 2007».

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della CONSOB.

Milano, 10 ottobre 2007

Il presidente: CARDIA

ALLEGATO

ELENCO SCAMBI ORGANIZZATI

aggiornamento al 1° ottobre 2007

	denominazione società	denominazione SSO	cod. Consob
1	ABAXBANK SPA	ex.t.r.a.	5383
2	ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA		75477
3	BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA		259736
4	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCARL	sistema scamb. organizzati azioni ordinarie - obbligazioni	45027
5	BANCA ALETTI & C. SPA		92278
6	BANCA ALPI MARITTIME - CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCARL		45532
7	BANCA ALTO VICENTINO - CREDITO COOPERATIVO SCARL		45689
8	BANCA ANTONVENETA SPA	sistema scamb. organizzati	143791
9	BANCA APULIA SPA	azioni ordinarie e privilegiate di propria emissione	44975
10	BANCA ARDITI GALATI SPA	paniere	44924
11	BANCA ATESTINA - CREDITO COOPERATIVO SCARL		158296
12	BANCA BSI ITALIA SPA		76145
13	BANCA CABOTO spa	retlots exchange	35831
14	BANCA CARIGE-CASSA RISPARMIO GENOVA E IMPERIA SPA	sso banca carige	45151
15	BANCA CARIME SPA	paniere	236427
16	BANCA CARIPE SPA	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari	45172
17	BANCA CASSA RISPARMIO DI ASTI SPA	mercato delle azioni c.r.asti spa - paniere titoli paniere pronti contro termine	45144
18	BANCA CASSA RISPARMIO DI SAVIGLIANO SPA		45179
19	BANCA CENTROEMILIA CREDITO COOPERATIVO		254773
20	BANCA CENTROPADANA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL		173787
21	BANCA CESARE PONTI SPA	sso Banca Cesare Ponti	44930
22	BANCA COOPERATIVA CATTOLICA SCARL		45011
23	BANCA COOPERATIVA VALSABBINA SCARL	azioni Banca Valsabbina e strumenti ad esse collegate	45038
24	BANCA CREMONESE CREDITO COOPERATIVO - CASALMORANO SCARL		121188
25	BANCA CRV-CASSA RISPARMIO DI VIGNOLA SPA	paniere titol	45189
26	BANCA DEL CANAVESE - CREDITO COOPERATIVO DI VISCHE E DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA SCARL	sistema di scambi organizzati della banca del canavese	45874
27	BANCA DEL CENTROVENETO-CREDITO COOPERATIVO - LONGARE SCARL		45627
28	BANCA DEL FUCINO SPA		44932
29	BANCA DEL GARDA SPA		147246
30	BANCA DEL GOTTARDO ITALIA SPA		244564
31	BANCA DEL MONTE DI LUCCA SPA	sso banca monte di lucca	95373
32	BANCA DEL MONTE DI PARMA SPA	paniere c/v	45187
33	BANCA DEL PIEMONTE SPA	paniere compravendita	92165
34	BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO SCARL		45802
35	BANCA DEL VENEZIANO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della banca del veneziano	45503
36	BANCA DELLA BERGAMASCA-CREDITO COOPERATIVO SCARL		45882
37	BANCA DELLA CAMPANIA SPA	paniere obbligazioni e pronti contro termine - azioni ordinarie di propria emiss.	264650
38	BANCA DELLA MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO DI GROSSETO - BCC		45670
39	BANCA DELLA TUSCIA - CREDITO COOPERATIVO SCARL		217578
40	BANCA DELLA VALPOLICELLA - CREDITO COOPERATIVO SCARL		45432
41	BANCA DELLA VERSILIA E DELLA LUNIGIANA		45726
42	BANCA DELL'ADDA CREDITO COOPERATIVO SCARL		118411
43	BANCA DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA SPA	Vetrina Titoli	165539
44	BANCA DELLE MARCHE SPA	sso banca delle marche - sso azioni ordinarie banca delle marche	127636

aggiornamento al 1° ottobre 2007

	denominazione società	denominazione SSO	cod. Consob
45	BANCA DI ANCONA-CREDITO COOPERATIVO SCARL		45853
46	BANCA DI ANGHIARI STIA - CREDITO COOPERATIVO SCARL		254840
47	BANCA DI BEDIZZOLE - TURANO VALVESTINO - CREDITO COOPERATIVO SCARL		45480
48	BANCA DI BERGAMO SPA		155163
49	BANCA DI BOLOGNA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	paniere titoli	45831
50	BANCA DI CAPRANICA E BASSANO ROMANO-CREDITO COOPERATIVO SCARL		252321
51	BANCA DI CARAGLIO, DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI -CREDITO COOPERATIVO SCARL		45526
52	BANCA DI CASCINA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA		45540
53	BANCA DI CAVOLA E SASSUOLO CREDITO COOPERATIVO SCARL	sso Bcc Cavola e Sassuolo Credito Cooperativo	45662
54	BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA SCARL		217630
55	BANCA DI CIVIDALE SPA		219873
56	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE CAPPELLE SUL TAVO SCARL	BCC Abruzzese Cappelle sul Tavo - SSO	45522
57	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CAMUNA SCARL		104562
58	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CASTIGLIONE M.RAIMONDO E PIANELLA SCARL		45551
59	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO SCARL		45565
60	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI -TERRA DI BARI SCARL		45919
61	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO SCARL		45525
62	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO SCARL		45716
63	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL POLESINE - ROVIGO		271933
64	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA MARCA SCARL		235243
65	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'AGROBRESCIANO SCARL		45616
66	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTA BRIANZA-ALZATE BRIANZA SCARL		45445
67	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTA PADOVANA SCARL	sistema di scambi organizzati Bcc Alta Padovana	45519
68	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI-BANCA PREALPI SCARL	sistema di scambi organizzati da Bcc Prealpi	45857
69	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA, LANGHE E ROERO SCARL	sistema di scambi organizzati Banca d'Alba	45591
70	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SCARL	sistema scambi organizzati	45446
71	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA SCARL	sistema scambi organizzati della Bcc di Barlassina	45476
72	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA SCARL	sso Bcc di Bene Vagienna	45483
73	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BORGHETTO LODIGIANO SCARL		45224
74	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA SCARL		45699
75	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SCARL		45500
76	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CALCIO E COVO SCARL		118777
77	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO SCARL		45516
78	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA SCARL		45527
79	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO SCARL		45517
80	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE SCARL		45535
81	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E S.ALBANO STURA SCARL	sso - paniere titoli	45812
82	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO DELLE MURGE SCARL		45541
83	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI SCARL		45542
84	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO SCARL		45546
85	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTENASO SCARL		45539
86	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO		137292
87	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SCARL	paniere titoli	45550
88	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO SCARL	sistema di scambi organizzati	45571
89	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO SCARL		45584
90	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO SCARL		45606
91	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FIUMICELLO ED AIELLO DEL FRIULI SCARL		45608
92	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE SCARL		45605
93	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GATTEO SCARL	Bcc Gatteo sso	45626

aggiornamento al 1° ottobre 2007

	denominazione società	denominazione SSO	cod. Consob
94	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA SCARL		45629
95	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI IMPRUNETA SCARL		45639
96	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI INZAGO SCARL		45640
97	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LESMO SCARL		45658
98	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MANZANO SCARL	sistema scambi organizzati	45655
99	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARCON SCARL	paniere	45707
100	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASIANO SOC.COOP.		45673
101	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTERENZIO SCARL	Bcc Monterenzio	45692
102	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI SCARL		45756
103	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO SCARL		45738
104	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA SCARL	paniere	45744
105	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA SCARL		45752
106	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO SCARL		45766
107	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCARL		45443
108	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RONCIGLIONE SCARL		45773
109	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANT'ELENA		45818
110	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.GIORGIO E MEDUNO SCARL	sso	45796
111	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO S.GIOVANNI SCARL		45829
112	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SIGNA SCRL		45830
113	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E BETTONA SOC. COOP.	SSO DELLA BCC DI SPELLO E BETTONA SOC. COOP.	45834
114	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPINAZZOLA SCARL		45825
115	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO SCARL		45837
116	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D'OTRANTO SCARL		45529
117	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO scarl		45855
118	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DON RIZZO ALCAMO SCARL		45888
119	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO EUGANEA DI OSPEDALETTO EUGANEO SCARL		45719
120	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO FENIS-NUS-ST.MARCEL SCARL		94646
121	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO SCARL		45894
122	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE - LODI SCARL	sso banca di credito cooperativo laudense - Lodi	45788
123	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO OROBICA BARIANO E COLOGNO AL SERIO SCARL	sistema scambi organizzati	45570
124	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PADANA ORIENTALE SAN MARCO ROVIGO SCARL	SSO Bcc Padana Orientale San Marco Rovigo	158371
125	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA SCARL		139590
126	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE SCARL	sistema di scambi organizzati	45465
127	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.MARIA ASSUNTA - ADRIA SCARL		45914
128	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.STEFANO - MARTELLAGO SCARL	sistema scambi organizzati - paniere	45921
129	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SORISOLE E LEPRENO SCARL		45832
130	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TREVIGIANO SCARL	Trevigiano SSO	45865
131	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA SCARL		45635
132	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE SERIANA SCARL		129083
133	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO - POJANA MAGGIORE (VICENZA) SCARL	sso / paniere Bcc vicentino	45741
134	BANCA DI CREDITO POPOLARE SCARL	sso Bcp	45040
135	BANCA DI FORLI-CREDITO COOPERATIVO SC		45600
136	BANCA DI IMOLA SPA	paniere	45032
137	BANCA DI LEGNANO SPA	sistema di scambi organizzati	246451
138	BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO SCARL	monsile sso	217586
139	BANCA DI PALERMO SPA		157641
140	BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO SCARL		45798
141	BANCA DI PIACENZA SCARL	paniere titoli	45042
142	BANCA DI ROMA SPA		249281

aggiornamento al 1° ottobre 2007

	denominazione società	denominazione SSO	cod. Consob
143	BANCA DI ROMANO E S.CATERINA CREDITO COOPERATIVO SCARL		131682
144	BANCA DI SASSARI SPA	sso azioni ordinarie banca di sassari	106369
145	BANCA DI TRENTO E BOLZANO SPA		35547
146	BANCA DI VALLE CAMONICA SPA		5713
147	BANCA DI VERONA CREDITO COOPERATIVO - CADIDAVID SCARL		45510
148	BANCA DI VITERBO-CREDITO COOPERATIVO SCARL		45864
149	BANCA FARNESE SPA		242482
150	BANCA FIDEURAM SPA		30315
151	BANCA GENERALI SPA		126788
152	BANCA IMI SPA	imix - imdx (*)	30229
153	BANCA INTERREGIONALE SPA		312277
154	BANCA LOMBARDA PRIVATE INVESTMENT		92373
155	BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO SCARL	paniere di strumenti finanziari	252463
156	BANCA MEDIOLANUM SPA		94200
157	BANCA MERIDIANA SPA		149889
158	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	paniere	135417
159	BANCA MONTERIGGIONI CREDITO COOPERATIVO SCARL		45682
160	BANCA NUOVA SPA	sso banca nuova	45039
161	BANCA PICENA TRUENTINA CREDITO COOPERATIVO SCARL		45448
162	BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA	paniere	264727
163	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SCARL		45055
164	BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SCARL	sistema scambi organizzati Banca popolare del frusinate	107261
165	BANCA POPOLARE DEL LAZIO SCARL	Bp Lazio sso	129084
166	BANCA POPOLARE DEL MATERANO SPA	paniere titoli - azioni	45071
167	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SCARL		45127
168	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP.	paniere titoli	35880
169	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SCARL		41272
170	BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA	sistema di scambi organizzati azioni ordinarie - paniere	44447
171	BANCA POPOLARE DI APRILIA SPA	paniere titoli - sso azioni ordinarie banca popolare di aprilia	45075
172	BANCA POPOLARE DI BARI SCARL		45080
173	BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA	paniere	264726
174	BANCA POPOLARE DI CORTONA SCARL	sistema scambi organizzati azioni banca popolare di cortona	45090
175	BANCA POPOLARE DI CREMA SPA	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari	280885
176	BANCA POPOLARE DI CREMONA SPA	paniere	35882
177	BANCA POPOLARE DI CROTONE SPA	paniere titoli - azioni ordinarie	45053
178	BANCA POPOLARE DI INTRA SCARL	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari	45094
179	BANCA POPOLARE DI LAJATICO SCARL	sso	45049
180	BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA	paniere titoli - azioni bls	45095
181	BANCA POPOLARE DI LODI SPA (ex Banca popolare italiana)	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari	321426
182	BANCA POPOLARE DI MAROSTICA SCARL	sso bilaterale	45098
183	BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL	Paniere "BPM"	5005
184	BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA		252022
185	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SCARL		139609
186	BANCA POPOLARE DI RAVENNA SPA	paniere titoli - sso azioni e obbligazioni convertibili Bpr	45105
187	BANCA POPOLARE DI S. FELICE SUL PANARO SCARL	sistema di scambi organizzati sui titoli azionari di propria emissione	45106
188	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL	paniere titoli	35883
189	BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA		126434
190	BANCA POPOLARE DI SVILUPPO SCARL		192966
191	BANCA POPOLARE DI VERONA - S. GEMINIANO E S. PROSPERO SPA		5260

aggiornamento al 1° ottobre 2007

	denominazione società	denominazione SSO	cod. Consob
192	BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA	sso banca popolare di vicenza	5246
193	BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA		172795
194	BANCA POPOLARE PROVINCIALE LECCHESE SCARL		163906
195	BANCA POPOLARE PUGLIESE SCARL		128988
196	BANCA POPOLARE S. ANGELO SCARL		45119
197	BANCA POPOLARE VALCONCA SCARL	gestione titoli paniere	45112
198	BANCA POPOLARE VESUVIANA SCARL		177274
199	BANCA PROFILO SPA	sso profilobank	92616
200	BANCA REGIONALE EUROPEA SPA		128994
201	BANCA ROMAGNA CENTRO-CREDITO COOPERATIVO SCARL		254839
202	BANCA S. BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL		129000
203	BANCA S. FRANCESCO - CR.COOPERATIVO CANICATTI' SCARL		45905
204	BANCA SAN GIORGIO E VALLE AGNO - CREDITO COOPERATIVO DI FARA VICENTINO SCARL		45787
205	BANCA SELLA NORDEST - BOVIO CALDERARI SPA	paniere	44926
206	BANCA SELLA SPA	paniere	299091
207	BANCA TOSCANA SPA		259293
208	BANCA VALORI SPA	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari	149884
209	BANCA VERONESE DI CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE SCARL		45439
210	BANCAPERTA SPA	vetrina titoli	104901
211	BANCO DESIO E DELLA BRIANZA SPA		33570
212	BANCO DI BRESCIA SPA		172215
213	BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO SPA	paniere di compravendita	44972
214	BANCO DI SAN GIORGIO SPA		74859
215	BANCO DI SARDEGNA SPA	sso azioni privilegiate e obbligazioni convertibili in azioni banco di sardegna	5326
216	BANCO DI SICILIA SPA		249280
217	BAYERISCHE HYPO UND VEREINSBANK AG	Bloomberg Trading System	44912
218	BCC DEL GARDA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLL. MORENICI DEL GARDA SCARL	sistema di scambi organizzati	45696
219	BIPOP CARIRE SPA	vetrina titoli e vetrina pct	248724
220	BIVERBANCA-CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA		131332
221	BNL - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA		5006
222	BORSA ITALIANA SPA	MAC - mercato alternativo del capitale	154625
223	BROKER TECH EUROPE (*)		240230
224	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA SPA	magazzino pronti contro termine - magazzino azioni cassa dei risp. di forli	45130
225	CASSA DEI RISPARMI DI MILANO E DELLA LOMBARDIA - CARIMILO SPA	paniere	281234
226	CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO SPA	sistema scambi organizzati della Crc	45152
227	CASSA LOMBARDA SPA	paniere pronti contro termine/paniere compravendita	44100
228	CASSA PADANA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	paniere c/v	175013
229	CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO SCARL		45246
230	CASSA RAIFFEISEN DELLA VALLE ISARCO SCARL		45425
231	CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO SCARL		45229
232	CASSA RAIFFEISEN DI LAGUNDO SCARL	sso della Cr Lagundo	45296
233	CASSA RAIFFEISEN DI NATURNO SCARL		45326
234	CASSA RAIFFEISEN LANA SCARL	sso - Cassa raiffeisen di Lana	45299
235	CASSA RAIFFEISEN MERANO SCARL		45311
236	CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE SCARL		45395
237	CASSA RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA SPA - CARISPAQ	paniere titoli - sso azioni carispaq	45136
238	CASSA RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA - CARICHIETI		45138
239	CASSA RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO SPA - TERCAS	Bancatercas sso paniere - Bancatercas sso azioni proprie	45140
240	CASSA RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO SPA - CARIVIT		35566

aggiornamento al 1° ottobre 2007

	denominazione società	denominazione SSO	cod. Consob
241	CASSA RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA	pariere c/v	45134
242	CASSA RISPARMIO DI LORETO SPA - CARILO	sso carilo - Cassa di risparmio di Loreto	45163
243	CASSA RISPARMIO DI ALESSANDRIA SPA		45142
244	CASSA RISPARMIO DI ASCOLI PICENO SPA		45132
245	CASSA RISPARMIO DI BOLZANO SPA		45137
246	CASSA RISPARMIO DI BRA SPA		45146
247	CASSA RISPARMIO DI CARRARA SPA	pariere c/v	45149
248	CASSA RISPARMIO DI CENTO SPA	sso Cr Cento	45150
249	CASSA RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA SPA		45153
250	CASSA RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA	sso azioni e obbligazioni Crfc	45143
251	CASSA RISPARMIO DI FANO SPA - CARIFANO		45155
252	CASSA RISPARMIO DI FERMO SPA - CARIFERMO	pariere titoli	45156
253	CASSA RISPARMIO DI FERRARA SPA		45157
254	CASSA RISPARMIO DI FIRENZE SPA		96514
255	CASSA RISPARMIO DI FOLIGNO SPA		41280
256	CASSA RISPARMIO DI FOSSANO SPA		45158
257	CASSA RISPARMIO DI LUCCA, PISA E LIVORNO SPA	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari	45164
258	CASSA RISPARMIO DI ORVIETO SPA		45168
259	CASSA RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA	magazzino pronti contro termine	240277
260	CASSA RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA	pariere	205239
261	CASSA RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA SPA		41281
262	CASSA RISPARMIO DI PRATO SPA - CARIPRATO	sso Cariprato	35571
263	CASSA RISPARMIO DI RAVENNA SPA	pariere	45173
264	CASSA RISPARMIO DI RIETI SPA		45175
265	CASSA RISPARMIO DI RIMINI SPA - CARIM	sistema di scambi organizzati di Banca Carim	45169
266	CASSA RISPARMIO DI S. MINIATO SPA	sso Cassa di risparmio S. Miniato	45178
267	CASSA RISPARMIO DI SALUZZO SPA		45177
268	CASSA RISPARMIO DI SAVONA SPA	sso crs	45180
269	CASSA RISPARMIO DI SPOLETO SPA		45181
270	CASSA RISPARMIO DI TERNI E NARNI SPA	sistema degli scambi organizzati della Cassa di risparmio di Terni e Narni	48395
271	CASSA RISPARMIO DI VENEZIA SPA	magazzino pronti contro termine	240279
272	CASSA RISPARMIO DI VOLTERRA SPA	pariere di negoziazione	175224
273	CASSA RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - CARISBO	magazzino pronti contro termine	212993
274	CASSA RURALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO E GERADADDA SCARL		45842
275	CASSA RURALE ALTA VAL DI FIEMME-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sso della Cassa rurale alta val di fiemme	45343
276	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale alta vallagarina scarl	45413
277	CASSA RURALE ADAMELLO BRENTA		45209
278	CASSA RURALE ALTO GARDA - CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale Alto Garda	45215
279	CASSA RURALE BASSA VALLAGARINA-CR.COOPERATIVO SCARL	sso della Cassa rurale bassa vallagarina	45211
280	CASSA RURALE CENTRO VALSUGANA DI SPERA,STRIGNO E TELVE BANCA DI CRED.COOP. SCARL	sso della Cassa rurale centro valsugana	45394
281	CASSA RURALE D'ANAUNIA-CR.COOPERATIVO SCARL	sso Cassa rurale d'Anaunia	45385
282	CASSA RURALE DEL CREMASCO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	sso	231661
283	CASSA RURALE DELLA BASSA VALSUGANA-CREDITO COOPERATIVO SCARL		45288
284	CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale della Valle dei laghi	94407
285	CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Aldeno e Cadine Bcc	45213
286	CASSA RURALE DI BOLZANO SPA		45260
287	CASSA RURALE DI BRENTONICO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Brentonico	45225
288	CASSA RURALE DI FOLGARIA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Folgaria	45279
289	CASSA RURALE DI LEDRO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Ledro	45222

aggiornamento al 1° ottobre 2007

	denominazione società	denominazione SSO	cod. Consob
290	CASSA RURALE DI LIZZANA-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Lizzana	45306
291	CASSA RURALE DI MEZZOLOMBARDO E S.MICHELE ADIGE-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cru di mezzolombardo e s.michele al'adige	45317
292	CASSA RURALE DI PERGINE - CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Pergine	45338
293	CASSA RURALE DI PINZOLO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	paniere titoli	45339
294	CASSA RURALE DON LORENZO GUETTI	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale Don Lorenzo Guetti	45276
295	CASSA RURALE DI RABBI E CALDES-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sso Cr Rabbi e Caldes	45236
296	CASSA RURALE DI ROVERETO SCARL	sso della Cassa rurale di Rovereto	45365
297	CASSA RURALE DI SALORNO-CREDITO COOPERATIVO SCARL		45367
298	CASSA RURALE DI SAONE-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cassa rurale di Saone	45376
299	CASSA RURALE DI SOPRAMONTE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL		45387
300	CASSA RURALE DI SPIAZZO E JAVRE' - CREDITO COOPERATIVO SCARL		45390
301	CASSA RURALE DI TRENTO-CR.COOPERATIVO SCARL	sistema scambi organizzati della Cassa rurale di Trento	45423
302	CASSA RURALE DI TUENNO-VAL DI NON-CR.COOPERATIVO SCARL	sistema degli scambi organizzati della Cassa rurale di Tuenno Val di Non	45402
303	CASSA RURALE E ARTIGIANA DI TREVISO - CREDITO COOPERATIVO SCARL		45871
304	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO-CR.COOPERATIVO SCARL		45486
305	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO S.GIACOMO-CR.COOP. SCARL		45493
306	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES-CR.COOPERATIVO SCARL		45484
307	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA-CR.COOPERATIVO SCARL		45497
308	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	sso	45520
309	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-CRED..COOPE. SCARL		45549
310	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D'AMPEZZO E DELLE DOLOMITI - CRED.COOP. SCARL	sistema di scambi organizzati della Cra di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti	45567
311	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI LUCINICO FARRA E CAPRIVA - CRED.COOP. SCARL		45661
312	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ROANA-CREDITO COOPERATIVO SCARL		45759
313	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI S.GIOVANNI ROTONDO-CREDITO COOPERATIVO SCARL		45801
314	CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - BANCA CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema scambi organizzati della Cassa rurale Giuricar e Valsabbia Paganella	45268
315	CASSA RURALE MORI-VAL DI GRESTA - CREDITO COOPERATIVO SCARL		45322
316	CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNANO-CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema di scambi organizzati della Cru Pinetana Fornace e Seregnano	45433
317	CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO SCARL		45318
318	CASSA RURALE VALLI DI PRIMIERO E VANOI - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL	sistema degli scambi organizzati della Cassa rurale Valli di Primiero e Vanoi	45410
319	CENTROMARCA BANCA - CREDITO COOPERATIVO SCARL		45743
320	CEREABANCA 1897 CREDITO COOPERATIVO SCARL		45555
321	CLICKOPTIONS S.A.	clickoptions	226168
322	CREDIFRIULI - CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCARL	sistema di scambi organizzati del Credito Cooperativo friuli	246772
323	CREDITO ARTIGIANO SPA	Vetrina Titoli	35354
324	CREDITO BERGAMASCO SPA		5496
325	CREDITO COOPERATIVO BOLOGNESE-CREDIBO SCARL	paniere di strumenti finanziari	240782
326	CREDITO COOPERATIVO FIORENTINO - CAMPI BISENZIO SCARL		45503
327	CREDITO COOPERATIVO INTERPROVINCIALE VENETO ARL		189311
328	CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE SCARL		174805
329	CREDITO COOPERATIVO VALDINIEVOLE		45195
330	CREDITO DI ROMAGNA SPA		289141
331	CREDITO EMILIANO - CREDEM SPA		5264
332	CREDITO SICILIANO SPA	Vetrina Titoli	176967
333	CREDITO VALTELLINESE SCARL	Vetrina Titoli	41202
334	DEUTSCHE BANK SPA		5380
335	E-MID SPA (*)	e-MIDER	202933
336	EMILBANCA - CREDITO COOPERATIVO BOLOGNA SCARL		197757
337	EUROBANCA DEL TRENTINO SPA	paniere titoli	246623
338	FINECOBANK SPA	Bonds on line	49020

aggiornamento al 1° ottobre 2007

	denominazione società	denominazione SSO	cod. Consob
339	FLASHBANK SPA		321402
340	FRIULCASSA SPA - CASSA DI RISPARMIO REGIONALE	magazzino pronti contro termine	269732
341	HYPO ALPE ADRIA BANK ITALIA SPA	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari	112101
342	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA		5121
343	INTESA SANPAOLO SPA	magazzino pct sanpaolo magazzino pct intesa	5032
344	MANTOVABANCA 1896 CREDITO COOPERATIVO SCARL		94413
345	MPS BANCA PERSONALE SPA	sistema di scambi organizzati	257101
346	MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA	de@ldore trading	96548
347	MTS SPA (*)	sso bondvision	183003
348	NORDEST BANCA SPA	sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari	272404
349	NUOVI INVESTIMENTI SIM SPA	internal market	47486
350	ROMAGNA EST - CREDITO COOPERATIVO SCARL	paniere	137320
351	SANPAOLO - BANCO DI NAPOLI SPA	magazzino pronti contro termine	264381
352	SANPAOLO BANCA DELL ADRIATICO SPA	magazzino pronti contro termine	308053
353	SIMGEST SOCIETA D'INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA		92512
354	TLX SPA	EuroTLX	242573
355	UNIBANCA SPA	sso gruppo Unibanca	45141
356	UNICREDIT BANCA SPA	unicredit banca sso pct on line	194174
357	UNIPOL BANCA SPA		48998
358	VENETO BANCA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI		45066

(*) sistema di scambi organizzati di cui all'art. 78, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998

07A08875

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 ottobre 2007

Dollaro USA	1,4173
Yen	166,51
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,482
Corona danese	7,4509
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69850
Fiorino ungherese	250,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7029
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7358
Nuovo leu romeno	3,3411
Corona svedese	9,1145
Corona slovacca	33,627
Franco svizzero	1,6803
Corona islandese	85,39
Corona norvegese	7,6490
Kuna croata	7,3219
Rublo russo	35,3350
Nuova lira turca	1,6956
Dollaro australiano	1,5720
Dollaro canadese	1,3865
Yuan cinese	10,6475
Dollaro di Hong Kong	10,9888
Rupia indonesiana	12840,74
Won sudcoreano	1301,44
Ringgit malese	4,7763
Dollaro neozelandese	1,8388
Peso filippino	61,865
Dollaro di Singapore	2,0750
Baht tailandese	44,510
Rand sudafricano	9,5884

Cambi del giorno 15 ottobre 2007

Dollaro USA	1,4226
Yen	167,52
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,523
Corona danese	7,4511
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69695
Fiorino ungherese	250,09
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7031
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7058
Nuovo leu romeno	3,3381
Corona svedese	9,0923
Corona slovacca	33,549
Franco svizzero	1,6792
Corona islandese	85,34
Corona norvegese	7,6610
Kuna croata	7,3197
Rublo russo	35,3920
Nuova lira turca	1,7183
Dollaro australiano	1,5685
Dollaro canadese	1,3835
Yuan cinese	10,7099
Dollaro di Hong Kong	11,0284
Rupia indonesiana	12888,76
Won sudcoreano	1304,95
Ringgit malese	4,7927
Dollaro neozelandese	1,8420
Peso filippino	62,452
Dollaro di Singapore	2,0813
Baht tailandese	44,855
Rand sudafricano	9,6043

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A08927 - 07A08928

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dolovet Vet 2,4 g polvere orale»

Decreto n. 47 del 27 settembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario DOLOVET VET 2,4 g polvere orale.

Procedura mutuo riconoscimento n. FI/V/104/001.

Titolare A.I.C.: Vetcare Oy, Box 99, 24101 Salo - Finlandia.

Produttore responsabile rilascio lotti: Oy Galena Ltd, P.O. Box 1450, 70501 Kuopio-Finlandia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: confezione da 3 buste da 15 g di polvere orale - A.I.C. n. 103772012.

Composizione: una busta (15 g di polvere) contiene:

principio attivo: ketoprofene 2,4 g;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini (bovino adulto di circa 600 kg di peso).

Indicazioni terapeutiche: alleviamento dell'infiammazione e riduzione della febbre nei singoli animali.

Validità: 3 anni.

Tempi di attesa:

carni e visceri: 1 giorno;

latte: 0 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

07A08831

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Hipragumboro G97»

Provvedimento n. 210 del 18 settembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario HIPRAGUMBORO G97.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0191/001/1B/002.

Confezioni:

scatola 10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 103658011;

scatola 10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 103658023.

Titolare: Laboratorios Hipra S.A., Avda. La Selva 135 - 17170 Amer (Girona) Spagna.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB - Modifica periodo di validità prodotto finito (estensione).

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 12 mesi come attualmente autorizzato, a 24 mesi.

La validità dopo ricostituzione rimane invariata (1 ora).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08832

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Fluen-Suivax».

Provvedimento n. 212 del 18 settembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica FLUEN-SUIVAX soluzione iniettabile, nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101818019;

10 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 101818021.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emialia n. 285 - codice fiscale n. 0112508372.

Oggetto: Variazione tipo II: modifica dell'officina di produzione.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, concernente il trasferimento parziale della produzione presso il sito produttivo Fatro S.p.a. sito in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285, a partire dalla purificazione degli antigeni. Le fasi iniziali della produ-

zione, fino alla concentrazione degli antigeni, continueranno ad essere effettuate presso il sito produttivo Fatro S.p.a. di Maclodio (Brescia), già autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A08835

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetoryl»

Provvedimenti nn. 214-215 del 25 settembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario VETORYL capsule.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0215/002-003/IB/005.

Confezioni:

scatola da 30 capsule da 60 mg - A.I.C. n. 103771022;

scatola da 30 capsule da 120 mg - A.I.C. n. 103771034.

Titolare A.I.C.: Arnolds Veterinary Products, Shropshire SY1 3TB, Cartmel Drive, Harlescott Shrewsbury, Gran Bretagna.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB - modifica periodo di validità (estensione).

Si autorizza, per le confezioni della specialità medicinale per uso veterinario indicate in oggetto, l'estensione del periodo di validità da 24 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotti con la precedente validità possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata.

07A08833

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Panacur Puppy»

Provvedimento n. 218 del 27 settembre 2007

Specialità medicinale veterinaria PANACUR PUPPY pasta orale.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0109/001/II/001.

Confezioni:

scatola da 1 siringa - A.I.C. n. 103729012;

scatola da 10 siringhe - A.I.C. n. 103729024.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in dalla Intervet Italia S.r.l., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II ridotto - modifica composizione confezionamento primario.

Si autorizza la modifica della composizione qualitativa della siringa e le dimensioni dell'applicatore.

Il sommario delle caratteristiche del prodotto al punto: natura e composizione del confezionamento primario è ora: «Siringa bianca, impermeabile alla luce, composta da polietilene ad alta densità, contenente 4,8 g di pasta, equivalenti a 900 mg di febendazolo. La siringa regolabile è sigillata con un cappuccio in polietilene ad alta densità.»

La validità resta invariata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata.

07A08834

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione aRSM - 61/2007-2322; del 2 ottobre 2007, sono state revocate le sospensioni ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

farmaco: ACIDO CLODRONICO MERCK GENERICS;

confezione A.I.C. n. 035100039;

descrizione: 300 mg/10 ml soluzione per infusione» 6 fiale;

farmaco: ACIDO CLODRONICO MERCK GENERICS;

confezione A.I.C. n. 035100027;

descrizione: 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale;

farmaco: MESALAZINA MERCK GENERICS;

confezione A.I.C. n. 033529049;

descrizione 500 mg supposte» 20 supposte;

farmaco: MESALAZINA MERCK GENERICS;

confezione A.I.C. n. 033529037.

descrizione: «4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 100 ml.

Ditta titolare A.I.C.: Merck generics Italia S.p.a. - via Aquileia, 35 Cinisello Balsamo - 20092 (Milano).

Con la determinazione aRSM - 63/2007-2999; del 2 ottobre 2007; sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

farmaco: MECOL;

confezione A.I.C. n. 034390017;

descrizione: «800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse;

farmaco: MESALBIO;

confezione A.I.C. n. 034757031;

descrizione: «4 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule monodose;

Farmaco: MESALBIO;

Confezione A.I.C. n. 034757029;

descrizione: «2 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule monodose.

farmaco: OXICAM;
confezione A.I.C. n. 033325022;
descrizione: gel uso dermatologico tubo 50 g 1 %;
farmaco: OXICAM;
confezione A.I.C. n. 033325010;
descrizione: 30 capsule 20 mg.

Ditta titolare A.I.C.: Actavis group ptc EHF Reykjavikurvegur 76-78 - Hafnarfj?dur-Islanda.

Con la determinazione aRSM - 66/2007-20; del 2 ottobre 2007, sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

farmaco: ALMARYTM;
confezione A.I.C. n. 025728066;
descrizione: «100 mg compresse» 60 compresse.
farmaco: GONOR;
confezione A.I.C. n. 028354025;
descrizione: 30 compresse 750 mg;
farmaco: GONOR.
confezione A.I.C. n. 028354013;
descrizione: 30 compresse 500 mg;
farmaco: MINITRAN;
confezione A.I.C. n. 027028063
descrizione: «15 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti;
farmaco: MINITRAN.
confezione A.I.C. n. 027028051.
descrizione: «10 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti;
farmaco: MINITRAN.
confezione A.I.C. n. 027028048;
descrizione: «5 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti;
farmaco: PRONTORED.
confezione A.I.C. n. 033909045;
descrizione: Spray dermatologico polvere 300 ml;
farmaco: PRONTORED.
Confezione A.I.C. n. 033909033;
descrizione: spray dermatologico polvere 150 ml.
farmaco: PRONTORED.
confezione A.I.C. n. 033909021;
descrizione: spray dermatologico polvere 100 ml.
farmaco: PRONTORED;
confezione A.I.C. n. 033909019;
descrizione: spray dermatologico polvere 50 ml.
farmaco: NITRAKET;
confezione A.I.C. n. 035157066;
descrizione: «15 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti.
farmaco: NITRAKET;
confezione A.I.C. n. 035157054;
descrizione: «10 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti.
farmaco: NITRAKET;
confezione A.I.C. n. 035157041;
descrizione: «5 mg/24 ore cerotti transdermici» 30 cerotti.
farmaco: RIKOSILVER.
confezione A.I.C. n. 032815045;
descrizione: polvere spray bomboletta 300 ml;
farmaco: RIKOSILVER.
confezione A.I.C. n. 032815033;
descrizione: polvere spray bomboletta 150 ml;
farmaco: RIKOSILVER.
confezione A.I.C. n. 032815021.
descrizione: polvere spray bomboletta 100 ml.
farmaco: RIKOSILVER.
confezione A.I.C. n. 032815019.
descrizione: polvere spray bomboletta 50 ml
farmaco: THEOLAIR.
confezione A.I.C. n. 025730033.
descrizione: «300 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule
farmaco: VENITRIN.
confezione A.I.C. n. 018128090.
descrizione: «15 mg/24 h cerotti transdermici» 30 cerotti
farmaco: VENITRIN.
confezione A.I.C. n. 018128088.
descrizione: «10 mg/24 h cerotti transdermici» 30 cerotti.
farmaco: VENITRIN.
confezione A.I.C. n. 018128076;
descrizione: «5 mg/24 h cerotti transdermici» 30 cerotti.

Ditta titolare A.I.C.: Meda pharma S.P.A. Viale Brenta, 18 - Milano 20139.

07A08836-07A08838-07A08841

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levelyn»

Con la determinazione aRSM - 62/2007-219; del 2 ottobre 2007; è stata revocata la sospensione ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: LEVELYN;
confezione A.I.C. n. 03577015;
descrizione: «1,5 mg gel» 28 bustine da 2,5 g.

Ditta titolare A.I.C.: AZ chin. Angelini Francesco Acraf S.p.a. - Viale Amelia, 70 - Roma 00181 (Roma).

07A08837

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lorenil»

Con la determinazione aRSM - 64/2007-2349; è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: LORENIL;
confezione A.I.C. n. 028228106;
descrizione: «2 % crema» tubo da 15 g;

Ditta titolare A.I.C.: Effik Italia S.p.a. via A. Lincoln, 7/A - Cinisello Balsamo 20092 (Milano).

07A08839

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Reucam»

Con la determinazione aRSM - 65/2007-223; è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: REUCAM;
confezione A.I.C. n. 025402025;
descrizione: 30 capsule 20 mg;

Ditta titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l. Strada Solario n. 75/77 San Remo 18038 (Imola).

07A08840

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Alheira de Vinhais», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 236 del 9 ottobre 2007, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dall'Associazione ANCSUB - Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça Bísara, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto preparato a base di carni (scaldate, salate, affumicate) - salsiccia, denominato «Alheira de Vinhais».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A08828

Domanda di registrazione della denominazione «Presunto de Vinhais» o «Presunto Bísaro de Vinhais» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 236 del 9 ottobre 2007, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dall'Associazione ANCSUB - Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça Bísara, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto preparato a base di carni (scaldate, salate, affumicate), denominato «Presunto de Vinhais» o «Presunto Bísaro de Vinhais».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A08829

Domanda di registrazione della denominazione «Gamoneu» o «Gamonedo» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 236 del 9 ottobre 2007, la domanda di registrazione quale Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), presentata dall'Associazione Rosa Maria Intrigo Cuesta y otros, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto formaggio, denominato «Gamoneu» o «Gamonedo».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A08830

BANCA D'ITALIA

Banche multilaterali di sviluppo - Dir. 2007/18/CE

Nell'ambito della normativa prudenziale armonizzata sul rischio di credito, dettata dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006, le esposizioni nei confronti delle banche multilaterali di sviluppo (BMS) incluse in un apposito elenco (cfr. allegato VI della direttiva, parte 1, punto 20) o da queste garantite sono assoggettate a ponderazione zero indipendentemente dal rating esterno loro eventualmente assegnato.

Nelle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006), detto elenco è riportato fra le norme in materia di metodologia standardizzata per il rischio di credito (Tit. II, Cap. 1, Parte prima, Sez. III, paragrafo 6), richiamate anche dalla disciplina sul metodo IRB (Tit. II, Cap. 1, Parte seconda, Sez. II, paragrafo 2) e da quella sulla concentrazione dei rischi (Tit. V, Cap. 1, Sez. III, paragrafo 1 e All. A).

L'elenco delle BMS contenuto nella direttiva 2006/48/CE è stato successivamente aggiornato dalla direttiva 2007/18/CE del 27 marzo 2007 per aggiungervi lo «Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni» e la «Banca islamica di sviluppo».

In relazione a quanto precede, si fa presente che la lista delle BMS contenuta nelle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche è integrata con l'aggiunta delle due istituzioni sopra menzionate.

Roma, 9 ottobre 2007

07A08884

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo per l'istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC e del CNEL.

Il giorno 1° ottobre 2007, alle ore 12,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali rappresentative:

ARAN: nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri *(firmato)*

Organizzazioni sindacali		Confederazioni sindacali	
CGIL FP	*(firmato)*	CGIL	*(firmato)*
CISL FPS	*(firmato)*	CISL	*(firmato)*
FIT CISL	*(firmato)*		
UIL PA	*(firmato)*	UIL	*(firmato)*
UIL TRASPORTI	*(firmato)*		
CONFSAL-UNSA	*(firmato)*	CONFSAL	*(firmato)*
SALC/SULT	*(non firmato)*		
FLP	*(firmato)*	CSE	*(firmato)*
RDB PI	*(non firmato)*	RDB CUB	*(non firmato)*
CSA DI CISAL/ FIALP (fialp/cisal-usppl/cuspp-cisas/ epne-confail-confili parastato)	*(firmato)*	CISAL	*(firmato)*
UGL PCM	*(non firmato)*	UGL	*(firmato)*
UGL FEDEP	*(firmato)*		
SNAPRECOM	*(non firmato)*	CONFINTESA	*(non firmato)*
SIPRE	*(non firmato)*	USAE	*(firmato)*
USPPI/APAC	*(firmato)*	USPPI	*(firmato)*
AIPRAI-USPPI	*(non firmato)*		
COBAS PI	*(non firmato)*	COBAS	*(non firmato)*
DIRSTAT	*(non firmato)*	CONFEDIR	*(non firmato)*
CIDA/UNADIS MINISTERI	*(firmato)*	CIDA	*(firmato)*
CIDA FENDEP	*(firmato)*		
CIDA/UNADIS	*(firmato)*		
FP CIDA	*(firmato)*		
FEDERAZIONE ASSOMED SIVEMP	*(firmato)*	COSMED	*(firmato)*
ANMI INAIL	*(non firmato)*		

Al termine della riunione, le parti stipulano l'allegato Accordo concernente l'istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori dei Ministeri, degli Enti pubblici non economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC e del CNEL.

ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELL'ENAC E DEL CNEL.

Premessa.

Visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 in materia di forme pensionistiche complementari;

Visto quanto disposto dall'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti, come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2001;

Visto il decreto ministeriale del 15 maggio 2007, n. 79, recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari;

Visto l'accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici sottoscritto il 29 luglio 1999;

Visto quanto disposto dal Protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione complementare - sottoscritto l'8 maggio 2001;

Visto quanto previsto dalle seguenti disposizioni contrattuali:

Personale non dirigente comparto Ministeri:

art. 36 del CCNL parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 - sottoscritto il 16 febbraio 1999;

art. 8 del CCNL relativo al personale non dirigente per il biennio economico 2000/2001 - sottoscritto il 21 febbraio 2001;

art. 32 del CCNL integrativo del CCNL del personale non dirigente sottoscritto in data 16 febbraio 1999 - sottoscritto il 16 maggio 2001.

Personale non dirigente comparto Enti pubblici non economici:

art. 48 del CCNL parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 - sottoscritto il 16 febbraio 1999;

art. 5 del CCNL secondo biennio economico 2000 - sottoscritto il 14 marzo 2001.

Personale non dirigente comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri:

articoli 94 e 95 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 17 maggio 2004.

Personale non dirigente dell'ENAC:

articoli 74 e 95 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 19 dicembre 2001.

Personale non dirigente del CNEL:

art. 80 del CCNL per il personale non dirigente relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 14 febbraio 2001;

art. 6 del CCNL per il personale non dirigente relativo al biennio economico 2000-2001 - sottoscritto il 4 dicembre 2001;

art. 1 del CCNL ad integrazione del CCNL sottoscritto in data 14 febbraio 2001 per il personale non dirigente del CNEL - sottoscritto il 24 luglio 2003.

Dirigenza comparto Ministeri:

art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli articoli 36 e 46 del CCNL 5 aprile 2001 I biennio e all'art. 3 del CCNL 5 aprile 2001 II biennio del personale dell'area 1 della dirigenza - sottoscritto il 18 novembre 2004;

art. 71 del CCNL area I per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003 - sottoscritto il 21 aprile 2006.

Dirigenza comparti Enti pubblici non economici:

art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli articoli 36 e 46 del CCNL 5 aprile 2001 I biennio e all'art. 3 del CCNL 5 aprile 2001 II biennio del personale dell'area I della Dirigenza - sottoscritto il 18 novembre 2004;

art. 72 del CCNL area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 1º agosto 2006.

Dirigenza comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri:

art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli articoli 36 e 46 del CCNL 5 aprile 2001 I biennio e all'art. 3 del CCNL 5 aprile 2001 II biennio del personale dell'area I della dirigenza - sottoscritto il 18 novembre 2004;

art. 71 del CCNL area VIII per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 13 aprile 2006.

Dirigenza ENAC:

art. 37 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 15 luglio 2002;

art. 67 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 relativo all'area dirigenziale dell'ENAC - sottoscritto il 30 maggio 2007.

Dirigenza CNEL:

art. 53 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 20 dicembre 2001;

art. 70 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 19 gennaio 2007.

Le parti concordano:

di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale, da attuare mediante costituzione del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dei comparti Ministeri, Enti pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri e per i lavoratori dell'ENAC e del CNEL, di seguito denominato «Fondo» per brevità di dizione. Il Fondo è alimentato dai contributi stabiliti dal presente accordo e da quelli eventualmente fissati da successivi contratti collettivi nazionali di lavoro;

che il presente accordo non abroga, nel rispetto delle attuali disposizioni di legge, i fondi ad esso pre-esistenti nelle amministrazioni, enti ed aree cui si applica;

che i contenuti del presente accordo istitutivo devono essere recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo, unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato dalla normativa vigente o da delibere in materia statutaria della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito denominata «COVIP».

Art. 1.

Costituzione

1. Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato per brevità «Decreto».

2. Il Fondo è disciplinato dallo statuto.

3. Il regolamento elettorale disciplina le modalità per la elezione dei delegati che rappresentano i lavoratori associati all'assemblea di cui all'art. 5.

Art. 2.

Destinatari

1. Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dai soggetti sindacali e dall'ARAN per i comparti Ministeri, Enti pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché per l'ENAC e per il CNEL, e per le relative aree dirigenziali, i quali siano assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:

a) contratto a tempo indeterminato;

b) contratto part-time a tempo indeterminato;

c) contratto a tempo determinato anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

2. I lavoratori, come identificati al comma 1, a seguito dell'adesione volontaria al Fondo, acquistano il titolo di «associato».

3. Possono essere altresì destinatari delle prestazioni del Fondo:

a) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1 ai quali si applicano i CCNL sottoscritti per gli altri enti di cui all'art. 70 decreto legislativo n. 165/2001, che alla data di sottoscrizione del presente accordo non abbiano ancora espresso la volontà di aderire, nonché gli stessi lavoratori di enti privatizzati o di servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, a condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi, nei rispettivi ambiti contrattuali, per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati;

b) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1 dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei contratti collettivi di lavoro di cui al comma 1, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni, alle quali competono i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le stesse Organizzazioni;

c) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1, dipendenti dalle amministrazioni del comparto Agenzie fiscali, a condizione che venga stipulato un successivo accordo per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati;

d) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1, dipendenti dall'Agenzia del demanio, che, in data 13 aprile 2007, ha già sottoscritto apposito accordo con le competenti organizzazioni sindacali, nel quale è stata espressa la volontà di aderire al costituendo Fondo.

Art. 3.

Associati

1. Sono associati al Fondo:

a) i lavoratori, in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, o che abbiano aderito con tacito assenso, se appartenenti ai settori privati, di seguito denominati «lavoratori associati»;

b) le amministrazioni, gli enti ed aziende dei comparti di cui all'art. 2, comma 1, ivi compresi l'ENAC ed il CNEL, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo, d'ora in poi denominati «Amministrazioni»;

c) i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati «pensionati».

Art. 4.

Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

a) l'assemblea dei delegati;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente e il vice presidente;

d) il collegio dei revisori contabili.

Art. 5.

Assemblea dei delegati

1. L'assemblea è costituita, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, da sessanta delegati, per metà in rappresentanza dei lavoratori associati, eletti da questi ultimi secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, e per metà, in rappresentanza delle amministrazioni, designati con le modalità stabilite da apposito atto normativo del Governo.

2. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori avviene sulla base di liste presentate secondo le modalità stabilite dal citato regolamento elettorale.

3. Le elezioni per l'insediamento della prima assemblea sono indette al raggiungimento del numero di diecimila adesioni al Fondo.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è costituito da diciotto componenti in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti della vigente normativa in materia.

2. In attuazione del principio di pariteticità, i delegati rappresentanti dei lavoratori e i delegati rappresentanti delle amministrazioni in seno all'assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi nove consiglieri componenti il consiglio di amministrazione.

3. Le liste per le elezioni di cui al comma 2, composte da un numero di candidati anche superiore al numero di consiglieri da eleggere, possono essere presentate:

A) per la elezione dei consiglieri in rappresentanza dei lavoratori, secondo la disciplina dell'apposito regolamento elettorale;

B) per la elezione dei consiglieri in rappresentanza delle amministrazioni, secondo le modalità previste nell'atto normativo del Governo di cui all'art. 5.

4. Qualora uno o più componenti del consiglio di amministrazione siano eletti tra i delegati dell'assemblea, gli stessi decadono dall'assemblea medesima al momento della loro nomina.

Art. 7.

Presidente e vice presidente

1. Il presidente ed il vice presidente sono eletti dal consiglio di amministrazione, rispettivamente ed alternativamente, tra i membri del consiglio rappresentanti le amministrazioni e tra i membri del consiglio rappresentanti i lavoratori associati.

Art. 8.

Collegio dei revisori contabili

1. Il collegio dei revisori contabili è composto da quattro componenti effettivi e da due supplenti.

2. In attuazione del principio di pariteticità, i delegati rappresentanti dei lavoratori e i delegati in rappresentanza delle amministrazioni in seno all'assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi due componenti effettivi e del rispettivo componente supplente, del collegio dei revisori contabili.

3. Per la elezione di cui al comma 2, si procede mediante liste presentate disgiuntamente con le stesse modalità previste dall'art. 6, comma 3. Ciascuna lista contiene i nomi di almeno due revisori contabili effettivi e almeno di un revisore contabile supplente.

4. Tutti i componenti il collegio dei revisori contabili devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalla vigente normativa in materia e devono essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

5. Il collegio dei revisori contabili nomina al proprio interno il presidente, nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Impiego delle risorse

1. Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'art. 6 del decreto.

2. Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.

3. È in facoltà del consiglio di amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto) ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).

4. Per il primo esercizio a partire dall'avvio del Fondo, è attuata una gestione monocomparto, salvo diversa decisione degli organi statutari.

Art. 10.

Criteri di investimento e conflitti di interesse

1. In materia di criteri di investimento e conflitti di interesse, si applica quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Art. 11.

Contribuzione

1. L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo alle rispettive amministrazioni sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non è quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alter-

nativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.

2. La contribuzione dovuta al Fondo da parte delle amministrazioni è pari all'1% degli elementi retributivi considerati utili ai fini del trattamento di fine rapporto, secondo i contratti collettivi nazionali vigenti in materia.

3. La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all'1% degli elementi retributivi indicati nel precedente comma 2.

4. Per i dipendenti iscritti all'INPDAP ai fini del trattamento di fine rapporto, sono altresì contabilizzate dallo stesso ente previdenziale:

a) la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto dei dipendenti già occupati al 31 dicembre 1995 e di quelli assunti, a tempo indeterminato, nel periodo dal 1º gennaio 1996 al 31 dicembre 2000;

b) l'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999;

c) per i lavoratori assunti dal 1º gennaio 2001, il 100% dell'accantonamento trattamento di fine rapporto maturato nell'anno.

5. Nei casi in cui è prevista l'erogazione diretta del trattamento di fine rapporto da parte delle amministrazioni, queste provvedono direttamente agli adempimenti di cui al comma 4, lettere *a)* e *c)*.

6. La contribuzione di cui ai commi 2 e 3, sempre a condizione di pariteticità, è versata, secondo modalità definite dal consiglio di amministrazione, anche in caso di sospensione della prestazione lavorativa dovuta ad una delle cause espressamente previste dalle fonti legislative e contrattuali vigenti, cui sia comunque correlata la percezione di un trattamento economico, anche se in misura ridotta.

7. È prevista la facoltà del lavoratore associato di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo e dal consiglio di amministrazione, fermo restando i contributi a carico delle amministrazioni così come indicato dalla clausola contrattuale.

8. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicano le sanzioni stabilite dallo Statuto e dalle norme indicate dal consiglio di amministrazione.

9. In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati, le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie e per assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio finanziario.

10. Le amministrazioni comunicano al lavoratore, tramite espressa indicazione sul cedolino dello stipendio, l'entità delle trattenute a suo carico.

11. Ai fini dello svolgimento delle attività e degli adempimenti a carico dell'INPDAP in materia di previdenza complementare, le modalità di comunicazione e di fornitura dei dati informativi occorrenti (anagrafici, retributivi, contributivi), sono definite dagli organi del Fondo, d'intesa con l'Istituto previdenziale.

Art. 12.

Ulteriori risorse destinate al Fondo

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3-*sexies* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2001 - testo coordinato, allo scopo di incentivare l'avvio del Fondo, le risorse disponibili a carico del bilancio dello Stato sono utilizzabili, nel rispetto del suddetto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per erogare una quota aggiuntiva del contributo delle amministrazioni statali. Nel limite della dotazione finanziaria complessiva, per coloro che saranno associati nel corso del primo anno di operatività del Fondo, tale quota aggiuntiva sarà erogata per soli dodici mesi e stabilita nella misura dell'1%. Per coloro che saranno associati nel corso del secondo anno di operatività del Fondo sarà invece attribuita, sempre per una durata di soli dodici mesi e nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva, una quota aggiuntiva dello 0,50%. Tali quote aggiuntive del contributo del datore di lavoro, nel rispetto del suddetto decreto, sono attribuite una tantum.

2. All'onere di cui al presente articolo, si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

Art. 13.

Adesione e permanenza nel Fondo

1. I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo Statuto.

2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

3. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione delle voci di trattamento economico indicate come utili ai fini della contribuzione ai sensi dell'art. 11 permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo. Eventuali contribuzioni volontarie del lavoratore possono essere consentite secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

4. In caso di sospensione della prestazione lavorativa, con fruizione anche parziale della retribuzione, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo è disciplinato secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6.

Art. 14.

Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti

1. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico dell'amministrazione e del lavoratore associato cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore ha la facoltà di disporre unilateralmente, mediante presentazione di apposita domanda, la cessazione dell'obbligo di versare i contributi a suo carico, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso, si determina automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a carico dell'amministrazione. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.

3. Il lavoratore associato, cessato dal servizio prima del pensionamento, deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:

a) trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale;

b) trasferimento della posizione individuale presso altre forme pensionistiche;

c) riscatto della posizione individuale; il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intera posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto; la liquidazione dell'importo così definito avviene secondo le modalità stabilite nello statuto;

d) conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

4. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione complementare non istituito tramite contrattazione, non prima di aver maturato almeno cinque anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso e, successivamente a tale termine, non

prima di tre anni. Tale fattispecie determina la cessazione dell'obbligo contributivo a carico dell'amministrazione e del versamento della quota del trattamento di fine rapporto.

5. Le richieste di trasferimento ai sensi del comma 4 possono effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

6. Le modalità relative alla facoltà di cui al comma 5 sono determinati nello statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.

7. Lo Statuto del Fondo potrà valutare la possibilità di prosecuzione volontaria della contribuzione del lavoratore cessato dal servizio.

Art. 15.

Prestazioni

1. Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.

2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, ed avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione al Fondo.

3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di contribuzione al Fondo. La presente clausola trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità contributiva maturata presso il fondo di provenienza.

4. In via transitoria, entro i primi quindici anni dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività, i termini di permanenza di cui al comma precedente sono ridotti a cinque anni.

5. Il lavoratore associato che non abbia conseguito i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.

6. Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione e/o enti abilitati dalla legge.

7. Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, nella percentuale massima prevista dalla normativa vigente.

8. Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione ed ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di «vecchi iscritti» agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale.

9. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento, la posizione individuale viene riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti.

10. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo l'iscritto può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per l'acquisto della prima abitazione per se o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere *a) b) c)* e *d)* dell'art. 31, comma 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, con facoltà di reintegrare la propria posizione del Fondo.

11. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del consiglio di amministrazione.

12. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.

13. Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più compagnie di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente e premorienza.

14. Il Fondo comunica ai lavoratori, almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati in loro favore dalle amministrazioni, distinguendo le diverse quote contributive, reali e virtuali, previste dall'art. 11.

Art. 16.

Spese di avvio del Fondo

1. Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l'INPDAP, in fase di prima attuazione, versa, per conto delle Amministrazioni interessate, all'atto della costituzione del fondo stesso, una quota di iscrizione di € 2,75 «pro capite» riferita al numero dei dipendenti dei comparti.

2. A tale onere si fa fronte secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 767 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) e con le modalità definite dall'art. 74, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 17.

Spese per la gestione del fondo

1. All'atto dell'adesione il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione al fondo una tantum nella misura prevista dal consiglio di amministrazione.

2. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.

3. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:

a) delle quote di iscrizione non impiegate per le spese di avvio e di amministrazione provvisoria;

b) di una «quota associativa» ricompresa nella contribuzione, il cui ammontare è stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo;

c) degli interessi di mora versati dalle amministrazioni in caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi;

d) delle somme provenienti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari *ex lege*;

e) di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.

4. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.

5. La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa del Fondo è determinata, di anno in anno, con deliberazione del consiglio di amministrazione del Fondo, sulla base del preventivo di spesa e nel rispetto del principio di economicità.

Art. 18.

Norme transitorie e finali

1. Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a predisporre entro quattro mesi lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.

2. All'atto della costituzione del Fondo, le parti istitutive del fondo indicano, ciascuna per il numero ad essa spettante, i compo-

nenti del primo consiglio di amministrazione, e tra questi il presidente. Le stesse parti, sempre pro-quota, indicano anche i componenti del primo collegio dei revisori contabili. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2003, i componenti in rappresentanza delle amministrazioni del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio dei revisori contabili, sono designati con decreto del Ministro della funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. I primi organi di cui al comma 2 restano in carica fino a quando la prima assemblea, insediata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, non abbia proceduto alla elezione del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo collegio dei revisori contabili.

4 Nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle amministrazioni e dei lavoratori, il primo consiglio di amministrazione è composto da diciotto membri, di cui nove in rappresentanza delle amministrazioni e nove in rappresentanza dei lavoratori.

5. Nel rispetto del medesimo criterio paritetico di cui al comma 4, il primo collegio dei revisori contabili è composto da quattro membri, di cui due in rappresentanza delle amministrazioni e 2 in rappresentanza dei lavoratori, e due supplenti, anche questi ultimi designati in modo paritetico. Il primo collegio dei revisori nomina, al proprio interno, il presidente, nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il presidente del consiglio di amministrazione.

6. Il primo consiglio di amministrazione attua tutti gli adempimenti necessari, espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.

7. Spetta al primo consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, indire le elezioni per l'insediamento della prima assemblea al raggiungimento della soglia di diecimila adesioni al Fondo.

8. Il primo consiglio di amministrazione gestisce l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'art. 16 del presente accordo, predispone la nota informativa e la domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della commissione di vigilanza sui fondi pensione ed in ogni caso è deputato a svolgere ogni altra attività prevista dallo statuto.

9. In relazione alla dichiarazione congiunta delle parti nell'accordo quadro in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare, l'apporto delle amministrazioni al Fondo in mezzi, locali o risorse umane è disciplinato mediante apposita convenzione con il Fondo stesso tale da agevolare la fase di avvio di quest'ultimo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Nell'ottica di perseguire la parità di trattamento tra i lavoratori aderenti al fondo, le parti concordano sulla opportunità che, al fine di sostenere le adesioni al fondo nei primi anni di gestione, la quota aggiuntiva di contribuzione per i primi due anni, di cui all'art. 12, trovi applicazione, con le stesse modalità, anche a favore dei dipendenti del comparto e area dirigenziale degli enti pubblici non economici, dell'ENAC e del CNEL.

07A08796

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Approvazione di modifiche al Regolamento del personale

Con decreto del Commissario straordinario n. 10/07 del 15 giugno 2007 è stata approvata la modifica dell'art. 25 del Regolamento del personale dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - n. 300 del 23 dicembre 2004.

Il testo aggiornato del Regolamento sarà consultabile sul sito internet dell'INAF all'indirizzo www.inaf.it

07A08885

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Ancar Piccola società cooperativa a r.l.», in Basiliano e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2289 del 28 settembre 2007 la giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la cooperativa «Ancar Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Basiliano, costituita addì 7 febbraio 2003, per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Pierluigi Sergio, con studio in Udine, via Gorghi n. 5.

07A08880

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-244) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 1 0 1 9 *

€ 1,00